Napoli 22. *Febbrajo* 1819.

SIGNORI

Da S. E. il Ministro di Marina ci è stato comunicato quanto segue

» Il Supremo Magistrato di Sanità, riunito in sessione straordinaria, con l' intervento del Signor Soprintendente generale, e Presidente Marchese D. Raimondo di Gennaro, e de' Signori deputati Maresciallo Calcagno, Cavaliere D. Onofrio Sersale, Cavaliere D. Onofrio Garofalo, Principe di Sirignano, Principe di Bisignano, D. Giovanni Sorvillo, Duca di Ventignano, Cavaliere D. Francesco Paolo Borrelli, Barone D. Francesco Bammacaro, D. Vincenzo Caravita, e Marchese di Montepagano.

» Visti gli atti, ed i varj regolamenti compilati nello scorso anno 1818., co' quali fu permesso alle nostre barche nazionali di recarsi alla pesca de' coralli ne' mari di Africa, ed in quelli di Corsica, e Sardegna.

» Viste le ultime uffiziali notizie dalle quali si rileva che mentre il contagio esiste tuttavia nella Reggenza di Algieri si è anche propagato in tutta la Reggenza di Tunisi con una violenza sterminatrice.

» Avvicinandosi il tempo in cui le nostre barche nazionali si preparano a ritornare alla pesca de' coralli ne' suddetti mari, il Magistrato Supremo ha fatto le seguenti considerazioni.

» Il contagio che infesta tutta la parte marittima dell' Africa espone a' gravissimi pericoli questo Regno che per la sua situazione geografica costituisce il primo scalo della navigazione del Levante, e di tutto il mezzo giorno del Mediterraneo.

» Non vi è circostanza che accresca più eminentemente il valore di questi pericoli quanto l' esercizio in quei mari della pesca de' coralli.

» Un numero infinito di barche montate da centinaja d'individui, insubordinati, avvezzi ad affrontare tutt'i pericoli, non dominati che dallo spirito di guadagno, un numero di barche, i cui principali interessati restano nel Regno, ed ai quali importa di tenere un traffico continuato co' loro commissarj, per conoscere le circostanze della pesca, e provvedere alla trasmissione de' viveri; questo numero di barche, facili a concepir la peste per la natura del contatto che non possono non avere con le spiagge, costituiscono il vero genio malefico, onde il Regno può da un giorno all'altro vedersi colpito dal più terribile flagello.

» Nello scorso anno poterono adottarsi delle semplici restrizioni, perchè una gran parte dell' Africa si manteneva tuttavia incontaminata. In questo anno, in cui non esiste in quella Regione alcun punto libero dalla peste, non vi è che un divieto assoluto, rigoroso, inalterabile che possa assicurar gl' interessi della salute pubblica del Regno.

» Ma un divieto non è che un ostacolo morale. L' aspetto del patibolo non ispaventa l'uomo che ha freddamente giurato il suo delitto. Bisogna cercar di rendere impossibili le infrazioni, opponendo loro delle barriere fisiche, e per quanto giungono le forze umane insormontabili. Ciò è tanto più necessario in quanto che ne' delitti che attentano la salvezza generale il sacrificio del delinquente vendica la legge, ma non garentisce dal danno.

» I modi principali per eludere il divieto sono due.

1.º Fingere di andare alla pesca de' coralli in Sardegna, e Corsica, e poi di là portarsi ad esercitarla in Africa. 2.º Spedirsi per un Porto dell' Italia, o della Francia, e di là cambiando bandiera, o fingendo una vendita efimera della barca recarsi in Africa sotto altre apparenze.

» Con la semplice cooperazione di S. E. il Ministro di Marina, può prevenirsi il secondo modo di eludere il divieto della pesca, bastando perciò, che non si permetta ad alcuno di cambiar bandiera, o vendere la sua barca all' e-

stero, senza prima sentire le osservazioni, che può farvi il Supremo Magistrato di Salute.

» Con qual mezzo prevenire il primo modo di eludere il divieto? Mandare una divisione armata a vigilar la pesca di Corsica, e Sardegna, è una misura che nuoce alla pesca, senza assicurar pienamente il servizio sanitario. Il sito è tale, che senza mettere una specie di blocco alle due isole (il che sarebbe dispendioso, e difficilissimo) non può regolarmente esercitarvisi alcuna vigilanza.

» Nè conviene fidarsi alle semplici condizioni imposte alle barche nell'anno scorso, perchè non essendo esse state cooperate dalle Autorità Corse, e Sarde, come si era sperato, sono rimaste in parte ineseguite, e l'esperienza ha dimostrato, ch'esse sono insufficienti, allorchè vogliano considerarsi come misure uniche, ed esclusive per assicurare il servizio.

» Il solo mezzo generoso per ottenere pienamente l'oggetto è quello di mandare nelle coste di Africa un legno da guerra di costato della Real marina, che seguito da qualche legno

sottile per servizio di esecuzione, si metta colà in crociera, e scacci severamente tutte le barche nazionali, che osassero di recarvisi per la pesca de' coralli.

» I nostri Consoli presso la Reggenza barbaresca coopererebbero allo scopo, non facendo accordare le solite venie, di cui le barche han colà bisogno per mettersi a pescare.

» De' piccioli legami, che s'imporrebbero alle barche dimoranti ne' mari di Còrsica, e Sardegna, entrerebbero in concorrenza per assicurare il servizio.

» Nè per la suddetta crociera ne' mari di Affrica può essere utile una divisione di legni sottili. Il servizio che si richiede in questo anno è di una natura ben diversa da quello dell' anno scorso, e non può essere affidato che ad un legno di costato della maggiore grandezza, di cui la Real marina può disporre.

» Senza la concorrenza di tutte queste misure ogni cautela riesce insufficiente, il servizio sanitario non adempie al suo oggetto, il commercio riceve un grande urto dalla diffidenza,

e dal timore, la salute pubblica è esposta ai pericoli più prossimi, e più terribili che mai possano immaginarsi.

» Dopo queste, ed altre considerazioni di dettaglio, e di second' ordine, il Supremo Magistrato, intesi i ragionamenti, ed il parere della sua facoltà medica, è concorso all' unanimità nelle seguenti decisioni sulle quali il Signor Sopraintendente generale, e Presidente è pregato di provocare l' analoga sanzione di S. M. per mezzo di S. E. il Ministro degli affari interni.

» 1.° L' esercizio della pesca de' coralli nei mari di Africa resta vietato, nè sarà permesso ad alcun padrone di barca di farvisi spedire sotto qualunque pretesto.

» 2.° Per evitare le frodi in ordine al divieto contenuto nell' art. antecedente, il Supremo Magistrato di Sanità dev' essere inteso su tutte le domande per cambiamento di bandiere, o per vendita di barche presso l' estero a fin di determinare le ragioni sanitarie, che possono esservi per ammetterle, o rigettarle.

» 3.° L'esercizio della pesca de' coralli ne' mari di Corsica, e Sardegna sarà permesso senza alcuna scorta, ma sotto le condizioni, e restrizioni, che saran fissate in un particolar regolamento, in cui sarà tenuto conto delle disposizioni emesse nell' anno scorso sull' oggetto.

» 4.° Sarà inviato nell' Africa un legno da guerra di costato, il quale incrocierà quei mari per tutto il tempo, in cui durerà la pesca suddetta, e vi discaccerà rigorosamente tutte le barche nazionali, che ivi si portassero per qualunque pretesto, o circostanza. A disposizione del Comandante del legno sarà posto qualche bastimento sottile, tanto per servire alla corrispondenza con Napoli, e coi Consoli di S. M. presso le Reggenze barbaresche, quanto per eseguire tutte le altre commissioni, che il Comandante potrà addossarli relativamente ai suoi incarichi.

» Il Comandate sarà munito di un regolamento da servirgli di norma per l' esatto adempimento de' suoi disimpegni.

» 5.° Saranno incaricati i Consoli di S. M. presso le Reggenze barbaresche di non far accordare dalle Reggenze medesime alcun permesso di pescar coralli a qualunque barca nazionale, che ivi si presentasse a domandarne.

» 6.° Sarà sottoposto alla sanzione di S. M. un' ordinanza penale per dare la più severa punizione a tutti coloro che osassero di opporsi, o d' infrangere direttamente, o indirettamente le indicate determinazioni.

» Uno degli articoli di questa ordinanza porterà, che qualunque barca sorpresa in contravvenzione sarà subito confiscata a vantaggio del governo senza alcuna eccezione.

» 7.° Il supremo Magistrato si riserba di provvedere al ritorno delle barche nella maniera più abilitante, secondo le circostanze, che potranno o nò sopraggiugnere durante la pesca, e secondo il modo, onde il servizio sarà eseguito.

» Si riserba inoltre di formare l' ordinanza, ed i varj regolamenti, di cui si parla ne' precedenti articoli, dopo le superiori risoluzioni, che piacerà di prendere a S. M. sull' oggetto =

Di Gennaro = Calcagno = Sersale = Garofalo = Sirignano = Bisignano = Sorvillo = Ventignano = Borrelli = Bammacaro = Caravita = Montepagano =

Napoli 5. Febbrajo 1819.

firmato = D. NASELLI.

Comunichiam loro siffatte disposizioni per l' esecuzione nella parte che le riguarda.

I Direttori Generali della Navigazione di commercio:
firmati Marchese de Turris Cav. Emmanuele Lettieri.